II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1998

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di pisello da foraggio (Pisum sativum L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/254/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE [2], in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate dalla Danimarca, dall'Austria e della Svezia,

considerando che in Danimarca, in Austria e in Svezia la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di talune varietà di pisello da foraggio (Pisum sativum L.) che soddisfano i requisiti della summenzionata direttiva per quanto riguarda la facoltà germinativa minima si è rivelata insufficiente nel 1997 e che non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi; che, nel caso della Danimarca, tali varietà sono del tipo a mezza fogliolina, con sementi tonde, verdi o gialle, che sono risultate idonee alle condizioni del paese richiedente o a condizioni di produzione simili; che, nel caso dell'Austria, le varietà in parola sono saggiate e idonee alle condizioni climatiche della regione orientale del paese richiedente e sono caratterizzate da un colore giallo; che, nel caso della Svezia, tali varietà sono impiegate come foraggio o come alimento cotto, con sementi gialle che sono risultate idonee alle condizioni di produzione del paese richiedente;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che la Danimarca, l'Austria e la Svezia devono quindi essere autorizzate ad ammettere, fino al 30 giugno 1998, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Danimarca, all'Austria e alla Svezia tali sementi non conformi ai requisiti della summenzionata direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Danimarca è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1998, la commercializzazione nel suo territorio di 4 400 t al massimo di sementi della categoria «sementi certificate» delle varietà di pisello da foraggio (Pisum sativum L.) di seguito elencate, che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché la facoltà germinativa non sia inferiore al 70 % del seme puro e l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione «facoltà germinativa minima: 70 %».

[1] GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.

i) Agadir
ii) Aladin
iii) Astina
iv) Atomic
v) Baccara
vi) Canis
vii) Delta
viii) Eiffel
ix) Focus
x) Jackpot
xi) Loto
xii) Menhir
xiii) Odin
xiv) Profi
xv) Sobel
xvi) Stok
xvii) Sumo
xviii) Tenna
xix) Tenor

2. L'Austria è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1998, la commercializzazione nel suo territorio di 300 t al massimo di sementi della categoria «sementi certificate» delle varietà di pisello da foraggio (Pisum sativum L.) di seguito elencate, che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché la facoltà germinativa non sia inferiore al 70 % del seme puro e l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione «facoltà germinativa minima: 70 %».

i) Celeste
ii) Eiffel
iii) Erbi
iv) Jackpot
v) Profi

3. La Svezia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1998, la commercializzazione nel suo territorio di 1 000 t al massimo di sementi della categoria «sementi certificate» delle varietà di pisello da foraggio (Pisum sativum L.) di seguito elencate, che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché la facoltà germinativa non sia inferiore al 70 % del seme puro e l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione «facoltà germinativa minima: 70 %».

i) Aladin
ii) Capella
iii) Carneval
iv) Delta
v) Odalett
vi) Profi
vii) Vreta

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione